



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI ROVIGO

- 2 AGO. 2019

Prot. N°

1380

COMUNICAZIONE N° 110

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: delibere per implementazione Dossier formativo e per riduzione debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017

Cari Presidenti,

è mia intenzione metterVi al corrente di due importanti novità in tema di normativa ECM, proposte dalla FNOMCeO e approvate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

La prima riguarda l'implementazione del Dossier Formativo valido per il triennio 2017-2019, per cui la Commissione nazionale, nel corso della riunione del 25 luglio 2019, ha approvato una delibera integrativa della precedente regolamentazione del 14 dicembre 2017.

L'attuale delibera consente di usufruire di un bonus di 30 crediti per la costruzione del dossier formativo fino al 31/12/2019 per il triennio 2017-2019.

Ricordo che la possibilità di programmare la formazione attraverso l'utilizzo del Dossier Formativo riguarda tutti i professionisti sanitari ed i loro rispettivi gruppi di appartenenza, quali le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali; la FNOMCeO si è attivata in tal senso predisponendo un dossier formativo di gruppo, nel quale saranno inseriti tutti gli iscritti, medici e odontoiatri, con l'acquisizione automatica dei 30 crediti previsti.

L'altra novità è invece in merito alla riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari presso le zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017.

La Commissione nazionale per la formazione continua, sempre nel corso della riunione del 25 luglio u.s., ha adottato una delibera secondo la quale il debito formativo per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e 2017, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, allegati 1,2 e 2-bis, corrisponde a quanto segue:

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: ecm@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

- una riduzione del debito formativo di n. 25 crediti per il triennio 2014-2016;
- obbligo formativo di n. 75 crediti per il triennio 2017-2019.

Invito gli Ordini delle zone coinvolte dagli eventi sismici a dare ai propri iscritti la più ampia diffusione possibile dell'informazione.

Entrambe le delibere sono allegate alla presente comunicazione.

Con i più sinceri auguri per le imminenti ferie estive

Il Presidente
Filippo Anelli

Allegati:

- Delibera integrativa Dossier formativo
- Delibera riduzione debito formativo per professionisti presso zone terremotate

BB

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: ecm@fnomceo.it - C.F. 02340010582

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 12 aprile 2011 che ha istituito il Gruppo di lavoro "dossier formativo" per la sperimentazione del dossier, individuale e di gruppo, in considerazione della rilevanza di tale strumento come mezzo di pianificazione e programmazione della formazione dei professionisti sanitari, nello sviluppo del programma nazionale ECM;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accredimento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 17 luglio 2013 che ha ricostituito il Gruppo di lavoro "dossier formativo" per dare seguito alla sperimentazione del dossier, individuale e di gruppo, con l'obiettivo di associare tale strumento a specifici obiettivi professionali indicati dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 10 ottobre 2014 che ha dato avvio ad una nuova fase di sperimentazione del dossier formativo, aperta a tutti i professionisti sanitari, dettandone le linee guida;

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 gennaio 2016 che ha ricostituito il Gruppo di lavoro "dossier formativo" per l'implementazione del dossier, individuale e di gruppo, al fine di garantirne il funzionamento e l'operatività;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 in materia di dossier formativo che ha definito principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019 con riferimento all'implementazione del dossier formativo individuale e di gruppo;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute ed in particolare l'art. 29 che definisce il dossier formativo;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017 che ha modificato la delibera della stessa Commissione nazionale del 4 novembre 2016 in tema di dossier formativo individuale e di gruppo per il triennio formativo 2017/2019;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 luglio 2019, ha deciso di modificare il paragrafo 3, lettera A della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017, stabilendo che il professionista sanitario abbia diritto ad un bonus crediti assegnato nel triennio 2017-2019 qualora costruisca un dossier individuale ovvero sia parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato anche nell'ultimo anno del triennio formativo 2017-2019;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della medesima seduta del 25 luglio 2019, ha deciso di aumentare il valore del bonus crediti assegnato nel triennio 2017-2019 per la sola costruzione del dossier formativo, individuale e di gruppo, da 10 a 30 crediti formativi, fermo restando quanto disposto dalla delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017 in riferimento al bonus crediti previsto per il triennio successivo al 2017-2019;

DELIBERA

Il bonus previsto al paragrafo 3, lettera A della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017, relativo alla sola costruzione del dossier formativo, individuale e di gruppo, da parte dei professionisti sanitari e dei soggetti abilitati di cui alla lettera B)

Commissione nazionale per la formazione continua

è pari a 30 crediti formativi per il triennio 2017/2019. A tale bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, avrà diritto il professionista sanitario che costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio.

Il bonus complessivo relativo al dossier formativo, individuale e di gruppo, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, come risulta dalle modifiche, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi di cui 30 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo, nel secondo o nel terzo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora esso sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Roma, 25 luglio 2019

**Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)**



**Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)**

F. 70



Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 c.s.m.i. c, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accredimento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 7 luglio 2016 che ha deliberato l'acquisizione dei crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 che ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 2 febbraio 2017 sul documento <<La Formazione continua nel settore salute>>;

VISTA la delibera della Commissione nazionale del 27 settembre 2018 finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad

Commissione nazionale per la formazione continua

una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione della formazione continua nel settore salute;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 17 aprile 2019 che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e, in particolare, gli allegati 1, 2 e 2-bis, come successivamente integrati e modificati dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, e dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale, nel corso della riunione del 6 dicembre 2018, in analogia a quanto disposto dalla precedente Commissione nazionale per gli eventi sismici del 2012, ha deciso di predisporre una delibera recante una riduzione del debito formativo a favore professionisti operanti presso le zone colpite dalle calamità naturali, previa individuazione dei Comuni coinvolti:


ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA

il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i Comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, allegati 1, 2 e 2-bis, come successivamente integrati e modificati, corrisponde a quanto segue:

- una riduzione del debito formativo di n. 25 crediti per il triennio 2014 – 2016;
- obbligo formativo di n. 75 crediti per il triennio 2017 – 2019.

Roma, 25 luglio 2019

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

F. To

